

CRITERI PER L'ISTITUZIONE, IL RINNOVO, LA MODIFICA, LA REVOCA E LA GESTIONE DELLE ZONE DESTINATE ALL'ADDESTRAMENTO E ALL'ALLENAMENTO DEI CANI DA CACCIA E PER L'AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI PROVE CINOFILE

Articolo 1 – Finalità e principi generali

1. I presenti criteri disciplinano l'individuazione, la conferma, la modifica e la revoca delle zone di cui alla lett. e), comma 8 dell'art. 10 della L. n. 157/1992 destinate all'addestramento, all'allenamento e allo svolgimento di prove di cani da caccia nella Regione del Veneto, nei periodi e nei limiti territoriali previsti dalla vigente normativa, in conformità con il Piano Faunistico Venatorio Regionale.

2. Le zone destinate all'addestramento e all'allenamento dei cani da caccia e le zone per lo svolgimento di prove cinofile, sono istituite ai sensi della L.R. n. 50/1993, art. 18, per gli scopi della cinofilia venatoria, fatto salvo quanto previsto dalla L.R. n. 31/2012.

3. Le attività disciplinate con i presenti criteri, in aderenza con il Piano Faunistico Venatorio vigente, possono svolgersi anche durante tutto l'anno, garantendo la salvaguardia del patrimonio faunistico in tutte le diverse stagioni dell'anno. Le attività dovranno garantire il minor disturbo possibile alla fauna selvatica e dovranno risultare compatibili con la specifica destinazione d'uso delle aree interessate, nonché evitare il disturbo nei confronti di persone, animali domestici e danni a cose e proprietà.

4. Per l'esercizio dell'attività di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia è necessario il possesso di idonea copertura assicurativa, anche per eventuali danni nei confronti di terzi.

5. Fatto salvo quanto previsto all'art. 12 del DPR n. 357/1997 e ss.mm.ii., la selvaggina di allevamento, provvista dei contrassegni di cui all'art. 32, comma 3 della L.R. n. 50/1993, immessa o detenuta temporaneamente prima dell'immissione, deve essere sempre accompagnata da documentazione veterinaria che ne attesti, al momento dell'ingresso all'area, lo stato sanitario e l'assenza di patologie e zoonosi trasmissibili.

Articolo 2 – Zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia (ZAC)

1. Le zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia, di seguito ZAC, anche con l'abbattimento di fauna appartenente a specie cacciabili immesse provenienti da allevamento, sono individuate nel Territorio Agro-Silvo-Pastorale (TASP), nel rispetto delle peculiarità faunistiche delle aree interessate e nel rispetto dei periodi e dei limiti territoriali previsti dalla vigente normativa, in conformità con il Piano Faunistico Venatorio Regionale.

2. Le zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia (ZAC) si suddividono in due tipologie: tipo A, in cui non è consentito l'abbattimento della selvaggina (senza sparo) e tipo B, in cui è consentito l'abbattimento della selvaggina (con sparo).

3. Le zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia (ZAC) possono essere individuate anche all'interno delle Aziende Agri-Turistico Venatorie (AATV). Nelle Aziende Faunistico Venatorie (AFV) possono essere individuate esclusivamente zone di tipo A, non attivabili durante la stagione venatoria.



4. L'istituzione delle ZAC è effettuata con il preventivo consenso scritto dei proprietari o conduttori dei fondi interessati, anche sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al successivo art. 6 o, qualora necessario, con adeguata informazione attraverso la pubblicazione per 30 giorni nell'Albo pretorio dei Comuni coinvolti, al fine di verificare la presenza di eventuali motivi ostativi o di diniego.

5. La superficie massima, in termini di Territorio Agro-Silvo-Pastorale (TASP), occupabile dalle ZAC nel loro complesso non potrà essere superiore al 5% del TASP di ciascun Ambito Territoriale di Caccia (ATC) o Comprensorio Alpino (CA), di cui non più del 2% destinato a ZAC con attività consentita tutto l'anno. Da dette percentuali sono escluse le eventuali ZAC inserite nelle Aziende Faunistico Venatorie e Agri-Turistico Venatorie.

6. Ciascuna ZAC deve essere delimitata da apposite tabelle perimetrali collocate a cura del titolare della ZAC secondo il modello previsto dalla Regione del Veneto. Le tabelle devono essere posizionate in modo tale che siano visibili da ogni punto di accesso e che, da ogni tabella, siano visibili le due contigue.

Articolo 3 – Zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia (ZAC) di tipo A (senza sparo)

1. Le ZAC di tipo A possono prevedere l'utilizzo sia di selvaggina immessa proveniente da allevamento appartenente alle specie Quaglia, Fagiano, Starna, Lepre (al di sotto di 600 m s.l.m.) e Pernice rossa (esclusivamente al di fuori della Zona Alpi), sia di fauna selvatica naturalmente presente nel sito e si suddividono in due tipi: A1, A2.

2. Nelle zone di tipo A1 l'attività è consentita durante tutto l'anno, mentre nelle zone di tipo A2, l'attività di addestramento e allenamento non è consentita durante la stagione venatoria. Nelle zone di tipo A2, durante la stagione di caccia, l'area è restituita all'esercizio dell'attività di venatoria con rimozione della tabellazione a cura del gestore dell'area medesima.

3. Le ZAC di tipo A di nuova istituzione non possono essere individuate a una distanza inferiore a 50 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro. Mediante espresso nulla osta scritto da parte dei rispettivi proprietari, conduttori, residenti, locatari e gestori, non sussiste il limite di cui sopra. Le aree parcheggio devono essere individuate a una distanza non inferiore a 150 metri da immobili abitati.

Articolo 4 – Zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia (ZAC) di tipo B (con sparo)

1. Le ZAC di tipo B con abbattimento di fauna, in osservanza dell'art. 21 della L. n. 157/1992, devono garantire, previa verifica con sopralluogo, all'istituzione, rinnovo o a seguito di modifica, da parte del personale del Servizio di Polizia provinciale, il rispetto della normativa vigente con particolare riferimento alla sicurezza e alle distanze minime rispetto alle aree in cui è precluso anche l'esercizio venatorio. In esse, l'area di sparo deve essere delimitata mediante posa di bandierine rosse di segnalazione.

2. In tutte le aree dove non è consentita l'attività venatoria e al di fuori delle aree destinate a ZAC di tipo B, le armi devono essere conservate scariche e custodite nel fodero. I mezzi da utilizzare per l'abbattimento della fauna devono essere esclusivamente quelli previsti dall'art. 13 della L. n. 157/1992, ad eccezione del fucile con canna ad anima rigata.

3. È vietato l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide individuate



ai sensi del Regolamento (UE) 2021/57 e, più in generale, della normativa statale e regionale in materia.

4. Le aree destinate a ZAC di tipo B possono prevedere anche l'impiego di mezzi quali arco e falco di cui all'art. 13 della L. n. 157/1992, sulla base di specifiche disposizioni, condizioni di accesso e periodi definiti dal gestore della ZAC. In esse, l'area di esercizio deve essere parimenti delimitata mediante posa di bandierine rosse di segnalazione.

5. Le ZAC di tipo B hanno dimensioni massime di 100 ha ed è ammessa l'attività di addestramento e allenamento dei cani da caccia su selvaggina immessa proveniente esclusivamente da allevamento appartenente alle specie Quaglia, Fagiano, Starna, Lepre (al di sotto di 600 m s.l.m.) e Pernice rossa (esclusivamente al di fuori della Zona Alpi) e sulle specie oggetto di appositi Piani di Gestione e Controllo che lo prevedano. Le zone di tipo B si suddividono in due tipi: B1 e B2.

6. Nelle zone di tipo B1 l'attività di addestramento e allenamento è consentita durante tutto l'anno. Nelle zone di tipo B2 l'attività di addestramento e allenamento non è consentita durante la stagione venatoria. Nelle zone di tipo B2, durante la stagione di caccia, l'area è restituita all'esercizio dell'attività di venatoria con rimozione della tabellazione a cura del gestore dell'area medesima.

7. Nel rispetto di quanto previsto ai sensi dell'art. 21 della L. n. 157/1992, le ZAC di tipo B di nuova istituzione non possono essere individuate a una distanza inferiore a 150 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro. Le aree parcheggio devono essere individuate a una distanza non inferiore a 150 metri.

Articolo 5 - Obblighi gestionali nelle zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia (ZAC)

1. La richiesta di zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia (ZAC) è predisposta dal rappresentante legale, o suo delegato, di Associazioni venatorie e cinofile ovvero, da imprenditori agricoli singoli o associati, nonché dagli Ambiti territoriali di caccia e dai Comprensori alpini. La gestione è affidata ai sensi dell'art. 10 della L. n. 157/1992.

2. Il titolare della gestione della ZAC, con o senza sparo, ove è prevista l'immissione di selvaggina, entro il 31 marzo di ogni anno è tenuto a trasmettere alla Struttura regionale competente una relazione consuntiva dell'attività svolta nel corso dell'anno precedente, con particolare riferimento al numero totale di capi immessi ed abbattuti, suddivisi per specie.

3. Il direttore è altresì tenuto a dare adeguata pubblicità affinché tutti gli interessati possano prendere visione delle modalità relative all'addestramento, all'allenamento, nonché della turnazione dei cani e ogni altra informazione utile ai potenziali fruitori che ne facciano richiesta, nel rispetto dell'art. 1, comma 4 dei presenti criteri.

4. L'accesso alle ZAC deve essere annotato nell'apposito registro (cartaceo, digitale o informatizzato) degli accessi da esibire durante i controlli eseguiti a cura degli Organi di vigilanza. La compilazione degli accessi compete al direttore o suo delegato nelle ZAC con sparo (tipo B) e per quelle senza sparo (tipo A) esclusivamente nei casi in cui è prevista l'immissione di selvaggina. Nelle ZAC senza sparo (tipo A) la registrazione degli accessi è effettuata dal direttore, dal suo incaricato, o direttamente dal fruitore della ZAC. Le immissioni e gli abbattimenti di selvaggina nella ZAC, al pari degli accessi, devono essere annotate nell'apposito registro da parte del direttore o suo sostituto. I capi abbattuti devono altresì essere annotati nell'apposita ricevuta rilasciata all'utente dal direttore o suo sostituto, al termine della sessione di allenamento e/o addestramento.

5. Chiunque abbia accesso alla ZAC è responsabile dei danni arrecati a cose, animali o persone. Il



direttore, al pari degli utilizzatori, è tenuto ad adottare tutte le misure atte a prevenire gli eventuali danni alle produzioni agricole e alla fauna selvatica, durante l'esercizio dell'attività.

6. La vigilanza sul funzionamento delle ZAC e sull'attività di addestramento e allenamento dei cani da caccia è affidata ai soggetti individuati dall'art. 27 della L. n. 157/1992 e dall'art. 34 della L.R. n. 50/1993.

7. In ogni caso non è consentito l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia fuori dalla ZAC. Inoltre, al conduttore non è consentito uscire dalla ZAC ed è parimenti vietata ogni attività di addestramento e allenamento dei cani da caccia nei confronti della fauna selvatica fuoriuscita da questa.

8. L'attività di addestramento e allenamento nelle zone di tipo B1 non è consentita nei giorni di silenzio venatorio durante il periodo di caccia. Giornalmente, le attività all'interno di tutte le ZAC possono comunque svolgersi nel periodo temporale tra il sorgere e il tramonto del sole.

9. La collocazione, la manutenzione, il ripristino e la rimozione delle tabelle perimetrali dell'area devono essere conformi a quanto previsto dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 33 della L.R. n. 50/1993, e le medesime vanno poste comunque in modo tale che siano visibili da ogni punto d'accesso e che da ogni tabella siano visibili di norma le due contigue. Le tabelle sono a carico del soggetto gestore della zona e devono comunque essere rimosse alla scadenza dell'autorizzazione.

10. Nelle zone di tipo A, su richiesta motivata del gestore, potranno essere effettuate catture di fauna selvatica da destinare al ripopolamento di altri istituti faunistico-venatori.

Articolo 6 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione per le zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia (ZAC)

1. L'istanza per ottenere il rilascio dell'autorizzazione alla gestione delle ZAC è predisposta dal rappresentante legale, o suo delegato, di Ambiti Territoriali di Caccia, dai Comprensori Alpini, dalle Associazioni venatorie e cinofile nella figura dei loro rappresentanti legali, oppure da imprenditori agricoli singoli o associati. La gestione è affidata ai sensi dell'art. 10 della L. n. 157/1992.

2. Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione alla gestione delle ZAC da parte della Regione del Veneto - Sede territoriale competente, gli aventi titolo devono inoltrare apposita richiesta tramite PEC o mediante il Sistema Informativo Ittico - Venatorio.

3. All'istanza di autorizzazione deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) gli atti di consenso, aventi la medesima durata dell'autorizzazione richiesta, sottoscritti dai proprietari-conduttori dei fondi interessati, corredati da un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. All'istanza vanno allegati gli atti di consenso e gli eventuali atti di diniego del consenso, qualora espliciti e noti, sottoscritti dai proprietari o conduttori dei fondi potenzialmente interessati, corredati da un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, oppure, in caso di mancanza del consenso scritto, la dichiarazione che attesta di aver acquisito comunque il consenso verbale per la medesima durata dell'autorizzazione richiesta, per un massimo di cinque anni rinnovabili, dei proprietari o conduttori dei fondi interessati. Qualora non siano individuabili i proprietari o conduttori dei fondi, deve essere richiesta alla Regione del Veneto la pubblicazione per 30 giorni del provvedimento di autorizzazione all'Albo pretorio dei Comuni interessati. Decorso tale termine senza che pervengano motivi ostativi o di diniego, il provvedimento acquista efficacia;
- b) gli estremi catastali dei fondi interessati;



- c) cartografia dell'area nel formato vettoriale per i sistemi informativi geografici, integrata con cartografie di inquadramento dell'area interessata;
 - d) documentazione per la valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del DPR n. 357/1997 e ss.mm.ii., redatta secondo le disposizioni vigenti;
 - e) relazione tecnico illustrativa di gestione;
 - f) consenso scritto del gestore o dei gestori degli Istituti individuati dal Piano Faunistico Venatorio Regionale nelle aree in cui ricade la ZAC (Ambiti territoriali di Caccia – Comprensori Alpini, Oasi di Protezione, Zone di Ripopolamento e Cattura, Aree naturali protette, Aziende Faunistico Venatorie, Aziende Agri-Turistico Venatorie);
 - g) eventuali nulla osta scritti di cui all'art. 3, comma 3 (per le ZAC di tipo A);
 - h) copia del documento identità in corso di validità del richiedente.
4. La documentazione di cui alle lettere b), c), e), f) e g) non è dovuta in caso di rinnovo senza modifiche perimetrali della ZAC. Relativamente alla lettera a), in caso di rinnovo, vanno allegati all'istanza gli eventuali atti di diniego del consenso.
5. La Struttura regionale territorialmente competente rilascia l'autorizzazione per un tempo massimo di 5 anni, unitamente al relativo disciplinare di funzionamento.
6. Nel provvedimento di autorizzazione, di cui è parte integrante il disciplinare di funzionamento, dovrà essere indicata la durata dell'autorizzazione, il tipo di area, la superficie dell'area interessata, gli estremi necessari per l'identificazione cartografica, i tempi e le modalità di esercizio.
7. Qualora, a seguito della pubblicazione per 30 giorni nell'Albo pretorio dei Comuni coinvolti, intervengano evidenze motivate da parte dei proprietari-conduttori dei fondi non precedentemente individuate, la Struttura regionale competente valuta l'adozione di eventuali provvedimenti di revoca della zona o di riduzione della sua superficie.
8. Il gestore, che assume le funzioni di direttore, sottoscrive il disciplinare di funzionamento ed è tenuto a comunicare la data di avvio dell'attività.
9. L'irregolare gestione o le violazioni delle disposizioni del provvedimento di autorizzazione, dei presenti criteri o del disciplinare di funzionamento possono comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione da parte della Struttura regionale competente.
10. Qualora, nell'arco del periodo di validità dell'autorizzazione, intervenga a qualsiasi titolo una variazione dei consensi, o dei nulla osta previsti dai presenti criteri, dei proprietari o conduttori dei fondi che preventivamente avevano prestato il proprio consenso all'istituzione della ZAC il direttore del campo è tenuto prontamente a comunicare la variazione alla Struttura regionale competente che valuterà l'adozione di eventuali provvedimenti di revoca della ZAC o di rimodulazione del perimetro anche in relazione alla posizione dei fondi interessati.
11. L'autorizzazione può essere sospesa, revocata o affidata ad altri nel caso in cui siano evidenti criticità, anche di carattere sociale, non tempestivamente risolte.

Articolo 7 – Prove cinofile

1. Le aree per le prove cinofile anche con l'abbattimento di fauna appartenente a specie cacciabili immesse provenienti da allevamento, sono individuate nel Territorio Agro-Silvo-Pastorale (TASP), nel



dbc95c92



rispetto delle peculiarità faunistiche delle aree interessate e nel rispetto dei periodi e dei limiti territoriali previsti dalla vigente normativa, in conformità con il Piano Faunistico Venatorio Regionale.

2. Le prove cinofile sono autorizzate dalla Struttura regionale territorialmente competente e sono distinte in due categorie: a) prove di lavoro per cani da caccia su fauna selvatica già presente nel luogo, b) prove di lavoro per cani da caccia su fauna selvatica immessa proveniente da allevamento appartenente alle specie Quaglia, Fagiano, Starna, Lepre (al di sotto di 600 m s.l.m) e Pernice rossa (esclusivamente al di fuori della Zona Alpi).

3. Le prove cinofile con l'abbattimento di fauna appartenente a specie cacciabili immesse provenienti da allevamento di cui al comma 2, sono autorizzabili esclusivamente all'interno di Zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia di tipo B, qualora il relativo disciplinare lo consenta. Le aree delle prove sono delimitate mediante posa di bandierine rosse di segnalazione.

4. La violazione alle disposizioni del provvedimento di autorizzazione o del regolamento per lo svolgimento delle prove possono comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione da parte della Struttura regionale territorialmente competente.

5. Le prove cinofile sono autorizzate, a seguito dell'acquisizione da parte del proponente dell'assenso di ciascun gestore degli istituti e delle aree direttamente interessate dalla prova (Ambiti territoriali di Caccia – Comprensori Alpini, Oasi di Protezione, Zone di Ripopolamento e Cattura, Aree naturali protette, Zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia, Aziende Faunistico Venatorie, Aziende Agri-Turistico Venatorie, Centri Pubblici e Privati di Produzione della selvaggina allo stato naturale, ecc.).

6. Il cane che durante la prova esca dall'area autorizzata deve essere immediatamente richiamato dal conduttore.

7. La vigilanza sul funzionamento delle prove cinofile è affidata ai soggetti individuati dall'art. 27 della L. n. 157/1992 e dall'art. 34 della L.R. n. 50/1993.

Articolo 8 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di prove cinofile

1. La richiesta di effettuare le prove cinofile è predisposta dal rappresentante legale, o suo delegato, di Associazioni venatorie, di gruppi cinofili, di Comitati Direttivi degli Ambiti Territoriali di Caccia o dei Comprensori alpini.

2. Le prove cinofile svolte all'interno delle ZAC non necessitano della presentazione dell'istanza di autorizzazione, purché le stesse risultino conformi con quanto previsto nel disciplinare di funzionamento della relativa ZAC.

3. Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento delle prove cinofile, a cura della Regione del Veneto - Sede territoriale competente, gli aventi titolo devono inoltrare apposita richiesta tramite PEC o mediante il Sistema Informativo Ittico – Venatorio.

4. Nell'istanza, in cui possono essere previste anche più prove organizzate dallo stesso soggetto richiedente, devono essere indicati:

- a) le date delle prove e le eventuali date sostitutive qualora, per cause di forza maggiore, non sia possibile effettuare le prove nelle date programmate;
- b) l'area coinvolta;



- c) la tipologia della prova;
- d) il livello agonistico della prova (amatoriale, provinciale, regionale, nazionale, internazionale);
- e) le specie e il numero massimo di esemplari da immettere.

5. All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) solo nel caso in cui le prove si svolgano all'esterno delle ZAC, gli atti di consenso sottoscritti dai proprietari-conduttori dei fondi interessati, corredati da un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. All'istanza vanno allegati gli atti di consenso e gli eventuali atti di diniego del consenso, qualora espliciti e noti, sottoscritti dai proprietari o conduttori dei fondi potenzialmente interessati, corredati da un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, oppure la dichiarazione che attesta di aver acquisito comunque il consenso per la medesima durata dell'autorizzazione richiesta dei proprietari o conduttori dei fondi interessati. Nel caso in cui non sia stato possibile acquisire il consenso o il diniego/opposizione al consenso da parte dei proprietari o conduttori dei fondi interessati, deve essere richiesta alla Regione del Veneto la pubblicazione per 30 giorni del provvedimento di autorizzazione all'Albo pretorio dei Comuni interessati. Decorso tale termine senza che pervengano motivi ostativi o di diniego, il provvedimento acquista efficacia escludendo automaticamente detti fondi dall'area interessata dalla prova cinofila;
- b) gli estremi catastali dei fondi interessati;
- c) cartografia dell'area nel formato vettoriale per i sistemi informativi geografici o, in sostituzione, eventuali cartografie di inquadramento dell'area interessata. La cartografia non è dovuta nel caso di svolgimento di prove cinofile all'interno della Zone di Ripopolamento e Cattura, purché le stesse riguardino l'istituto nella sua interezza;
- d) documentazione per la valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del DPR n. 357/1997 e ss.mm.ii., redatta secondo le disposizioni vigenti;
- e) il regolamento per lo svolgimento delle prove;
- f) consenso scritto del gestore o dei gestori degli Istituti individuati dal Piano Faunistico Venatorio Regionale nelle aree in cui ricade la prova cinofila (Ambiti territoriali di Caccia – Comprensori Alpini, Oasi di Protezione, Zone di Ripopolamento e Cattura, Aree naturali protette, Zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia, Aziende Faunistico Venatorie, Aziende Agri- Turistico Venatorie);
- g) copia del documento identità in corso di validità del richiedente.

6. La Struttura regionale territorialmente competente può rilasciare l'autorizzazione per un tempo massimo di 5 anni.

7. Nel rispetto delle disposizioni previste dal Piano Faunistico Venatorio Regionale vigente in ordine alle zone e ai periodi consentiti, ferme restando le aree interessate, prima dell'effettuazione delle prove il titolare di autorizzazione pluriennale è tenuto a confermare o rettificare le date di svolgimento, mediante comunicazione alla Struttura regionale territorialmente competente e ai Corpi di Polizia provinciale e della Città Metropolitana.



dlbc95c92

